



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

ATTO N. 446 IN DATA 04/03/2026

OGGETTO Decisione a contrarre per la fornitura di bandierine per la segnalazione dei mezzi per la fase di redeployment nell'ambito dell'Esercitazione STEADFAST DART 2026, mediante affidamento diretto, come disciplinato dall'art. 50, comma 1, let. b) del d.lgs. n. 36/2023, per il tramite di lettera d'ordinazione e pagamento differito a 30 giorni e nomina del responsabile del progetto e delle relative fasi.

RICHIEDENTE: IT NCC/NSE

COPERTURA FINANZIARIA: fondi programmati pari a € 587,90 VAT non imponibile sul capitolo 1189/08 a valere per l'E.F. 2026.

IL CAPO UFFICIO GENERALE

PREMESSO che con la comunicazione prot. M_D A0087A9 REG2025 0013403 in data 09/10/2025 il Comando dei Supporti Logistici dell'Esercito Italiano ha comunicato di aver ricevuto il compito, nell'ambito dell'Allied Reaction Force, di costituire l'Italian National Support Element (IT-NSE), nella cui task organization è stata prevista una cellula di supporto amministrativo, alimentata da questo UG CRA, in qualità di Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che, con la medesima comunicazione, il Comando dei Supporti Logistici ha rappresentato alle unità partecipanti all'esercitazione in oggetto l'esigenza di trasmettere a questa Stazione Appaltante le esigenze di approvvigionamento dei beni e servizi;

VISTO l'atto n. 2762 del 19/11/2025 "Esigenze correlate ai contingenti schierati in Germania nell'ambito dell'Esercitazione Steadfast Dart 2026 (STDT26). Nomina del Responsabile Unico di Progetto, designazione di funzioni, attribuzione di deleghe al personale partecipante";

CONSIDERATO che i beni richiesti con let. prot. M_D A0D32CC REG2026 0024957 in data 23/02/2026, necessitano di essere approvvigionati in tempi brevissimi al fine di garantire la sicurezza durante la fase di redeployment nell'ambito dell'Esercitazione STEADFAST DART 2026;

CONSIDERATO che la natura indifferibile e urgente della fornitura non consente il ricorso alle ordinarie modalità di approvvigionamento;

VISTO il preventivo n. 207827 in data 02 marzo 2026 dell'impresa **Fahnen Herold GmbH**;

CONSIDERATO che l'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 prevede che: *"Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice"*;

VISTO l'atto n. 2762 del 19/11/2025 di nomina del **Ten. Col. com. Luigi Gissi** come Responsabile Unico di Progetto, e di attribuzione delle deleghe al personale partecipante;

VERIFICATO che il **Ten. Col. com. Luigi GISSI** è idoneo ad assumere l'incarico in questione, così come previsto dall'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023, in quanto trattasi di appalto di valore pari a € **587,90 VAT non imponibile** e avendo titolo di studio di livello universitario ed esperienza professionale nel settore dei contratti di servizi e forniture, per l'importo delle prestazioni;

RITENUTO di assegnare al Responsabile del Progetto tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dall'art. 15 del D.lgs. 36/2023 riguardanti **la fornitura** in oggetto;

VISTA	la comunicazione prot. M_D A0087A9 REG2025 0016169 in data 01/12/2025 di COMSUPLOG in merito all'applicabilità del regime di esenzioni d'imposta individuato per le attività contrattuali svolte in supporto all'esercitazione NATO in oggetto;
VISTO	che ai sensi del D.P.R. 633/1972, art. 72, comma b., che prevede la non imponibilità IVA per l'A.D. qualora agisca per conto della NATO;
CONSIDERATO	che l'assegnazione dei progetti ai singoli militari non impedisce al Dirigente di avocare a sé i progetti, fermo restando, sotto ogni altro profilo, il principio di inamovibilità dei funzionari ai quali vengono attribuiti funzioni di responsabile del progetto;
RICONOSCIUTA	la possibilità prevista dall'attuale dettato normativo e dalla precipua specificità dell'organizzazione del Ministero della Difesa, vedasi il combinato disposto delle norme di cui all'art. 225, comma 6 e dell'allegato II.20 del d.lgs. 36/2023 e gli artt. 13 e 94 del DPR 236/2012;
CONSIDERATO	che a mente dell'art. 15, comma 6, del D.lgs. 36/2023 per l'appalto in oggetto è stata istituita la seguente struttura di supporto al RUP: - Sezione Programmazione Acquisizioni; - Sezione Esecuzione Contrattuali; - Sezione Contratti Attività Internazionali; - Servizio Funzionario Delegato dello SMD; - Sezione Gestione Finanziaria;
CONSTATATO	che il preventivo individua dei prodotti "le cui caratteristiche tecniche sono perfettamente rispondenti agli standard militari richiesti e quindi adeguate all'impiego operativo" nonché di "pregevole fattura" e immediatamente disponibili, andando quindi a soddisfare pienamente l'esigenza operativa prospettata;
VALUTATO	che non sussistono le tempistiche per procedere a ulteriori ricerche di mercato in quanto occorre finalizzare l'acquisizione con immediatezza;
CONSTATATO	che si deve dare corso all'iter procedimentale finalizzato alla fornitura dei beni menzionati nel preventivo n. 207827 in data 02 marzo 2026 dell'impresa Fahnen Herold GmbH con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto;
CONSIDERATO	che: – l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "<i>l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice</i>"; – in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023; – in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; – ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
VISTO	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>) nelle parti vigenti;
VISTO	il D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (<i>Codice dell'ordinamento militare</i>);
VISTO	il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (<i>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246</i>);
VISTO	il D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 (<i>Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE</i>);

- VISTO** il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (*Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*), per quanto applicabile fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma 4 in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20 del D.lgs. 36/2023;
- VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*);
- TENUTO CONTO** delle ulteriori disposizioni di cui:
- al D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
 - al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);
 - alla L. 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) segnatamente alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti"*);
 - al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
 - al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 del Ministero della Difesa;
- VISTO** l'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999, il quale espressamente dispone: "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto*";
- TENUTO CONTO** del disposto dell'art. 1, comma 1, del D.L. 06 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con Legge 07 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- CONSTATATO** che le convenzioni Consip S.p.a. raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura non sono compatibili con il carattere d'urgenza della commessa, finalizzata alla massima aderenza alle esigenze operative prospettate;
- VALUTATO** che il valore stimato dell'appalto risulta essere inferiore ai 140.000 euro, soglia di cui all'art. 14, comma 1, let. b del D.lgs. 36/2023;
- RITENUTO** di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, senza ricorso agli strumenti di acquisto telematici, in considerazione delle modalità di acquisizione in esercitazione, di quanto stabilito ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 per gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00, dell'urgenza e dell'indifferibilità della fornitura, procedendo al pagamento mediante carta di credito quale strumento idoneo a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e l'immediato approvvigionamento dei beni;
- TENUTO CONTO** del disposto di cui all'art. 34, comma 2-bis, della L. 31.12.2009, n. 196, ultimo capoverso, in materia di autorizzazione ad avviare le procedure di spesa i cui impegni saranno assunti con spesa delegata;
- CONSIDERATO** l'art. 7-ter del D.lgs. 90/2016 in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTA	la direttiva di UGPPB – DAGED SMD-F-020 riportante “Istruzioni operative per l’utilizzo del fondo scorta”, inoltrata con let. prot. n. 0154532 in data 19/10/2020, a mente della quale “Ai sensi dell’articolo 7 – ter del D.Lgs. n. 90/2016
VISTA	la direttiva SMD-F-023 recante “Settore esercizio dell’area SMD procedure per la programmazione e gestione delle risorse finanziarie da ultimo diramata dallo SMD - Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio e Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa con let M_D A0D32CC REG2026 0020647 13-02-2026;
VISTO	il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e approvato con D. M. della Difesa del 31/01/2025;
VISTE	le Linee amministrative – Settore Esercizio – Ed. 2022, approvate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;
RILEVATO	che: – ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; – l’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto ex art. 50, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
RITENUTO	pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: a. il fine che il contratto intende perseguire è fornire un adeguato supporto per la buona riuscita della fase di redeployment; b. l’oggetto del contratto è la fornitura di bandierine per la segnalazione dei mezzi per la fase di redeployment nell’ambito dell’Esercitazione STEADFAST DART 2026; c. il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali; d. le clausole negoziali essenziali sono contenute nel suddetto preventivo;
TENUTO CONTO	che la copertura finanziaria per la fornitura in argomento risulta essere pari € 587,90 VAT non imponibile sul capitolo 1189/08 a valere per l’E.F. 2026;
DATO ATTO	che il CIG sarà acquisito mediante piattaforma ANAC all’atto dell’acquisto;
RITENUTO	di non richiedere il CUP, ai sensi dell’art. 11 della legge 3/2003, in quanto la fornitura in oggetto non viene effettuata nell’ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;
APPURATO	altresì che nel presente appalto non sussistono rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’affidatario, né è stato predisposto dal competente datore di lavoro, il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
DATO ATTO	che la spesa di cui al presente provvedimento: - l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del <i>benchmark</i> delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente; - è soggetta al regime di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972; - ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad attività sia in ambito commerciale che in ambito istituzionale, come dettagliato nella parte contabile del dispositivo del presente provvedimento; - gli artt. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di “amministrazione trasparente”;

DETERMINA

- a) che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- b) di individuare il **Ten. Col. com. Luigi GISSI** quale Responsabile del Progetto per l'appalto in oggetto alle condizioni e con i compiti specificati nelle premesse del presente atto;
- c) di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, un affidamento diretto, di cui all'art. 50, comma 1, lett. b del D.lgs. n. 36/2023, per il tramite di lettera d'ordinazione, con l'azienda **Fahnen Herold, Postfach 220147, 42371 Wuppertal USTID DE 121026648**, finalizzata all'acquisizione della fornitura in oggetto;
- d) di dare atto che, dalle indagini condotte, non risultano essere presenti rischi interferenziali;
- e) di provvedere al pagamento con il successivo ristoro della relativa partita aperta a fondo scorta delle spese mediante i fondi resi disponibili con gli ordini di accreditamento ricevuti dal Funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, pari € 587,90 VAT non imponibile sul capitolo 1189/08 a valere per l'E.F. 2026;
- f) di dare atto che dalla documentazione in atti, per i militari sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, in conformità alla disciplina vigente in materia;
- g) che, ai sensi dell'art. 28, co. 3 del d.lgs. n. 36/2023, il presente atto sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <https://www.difesa.it/amministrazione-trasparente/smd/bandi/ugcra-procedure-di-affidamento/elenco/index.html>.

Il presente atto viene redatto in un unico originale, da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL CAPO UFFICIO GENERALE

Ten. Gen. Salvatore VERGARI

p.p.v.

IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE

Col. com. s.SM Federico RAFFAELLI

p.p.v.

IL CAPO UFFICIO CONTRATTI f.f.

Ten. Col. com. t.ISSMI Walter MITOLA PETRUZZELLI

p.p.v.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ten. Col. com. s.SM. Luigi GISSI